

LABORATORIO SULLA VIOLENZA DI GENERE – 16 maggio 2025

Relazione della dott.ssa Gilda Del Borrello

Il ruolo del giudice del dibattimento nella tutela delle vittime di violenza di genere

Nella trattazione dei processi per violenza di genere, il giudice del dibattimento deve conformarsi a criteri interpretativi imprescindibili e fondati su una normativa euro-unitaria e sovranazionale divenuta parte strutturale del nostro sistema giuridico alla luce dell'art. 117 c. 1 della Costituzione.

Il riferimento è, principalmente, alla Convenzione di Istanbul¹, alla Cedaw², alla direttiva 12/29³ e alla recente direttiva 24/1385⁴, il cui filo conduttore è quello di assicurare una tutela omnicomprensiva delle donne e delle vittime della violenza di genere, con un percorso di protezione che inizia con la prima denuncia e deve svilupparsi nel corso dell'intero processo.

In virtù degli obblighi sovranazionali, il giudice del dibattimento deve intervenire per evitare la vittimizzazione secondaria della persona offesa di tali reati, evento consistente sia nell'offesa alla sua dignità e nella sua colpevolizzazione per il fatto di aver denunciato, sia nella sofferenza derivante dalla rievocazione di una vicenda traumatica nell'aula giudiziaria, al cospetto delle parti e con la pressione della cross-examination.

Le modalità di audizione della vittima dei reati di genere

¹ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, adottata l'11.05.11, ratificata dall'Italia con la legge n. 77/13, in vigore dal 01.08.14. Si tratta di una Convenzione alla quale l'Unione europea ha concluso il processo di adesione il 01.06.23.

² Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione delle donne adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18.12.1979 e ratificata dall'Italia con la legge 132/1985, in vigore dal 10.07.1985.

³ Direttiva 12/29 del 25.10.12, recepita con il d.lgs. n. 212/15, entrato in vigore il 20.01.16;

⁴ Direttiva 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 14.6.2027. Il suo contenuto può essere strutturato in quattro parti: 1) la prima parte introduce definizioni comuni di reati, tra cui mutilazioni genitali femminili, matrimoni forzati, condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato, stalking online, molestie online, istigazione alla violenza o all'odio online, nonché disposizioni relative alle sanzioni, alle circostanze aggravanti, alla giurisdizione e ai termini di prescrizione; 2) la seconda parte contiene norme dettagliate rivolte a potenziare l'accesso alla giustizia, ad assicurare una protezione adeguata alle vittime prima, durante e dopo il procedimento penale e ad offrire loro un'assistenza specialistica; 3) la terza parte prevede la creazione di canali accessibili e prontamente disponibili per denunciare atti di violenza, compresa la possibilità di sporgere denuncia e di presentare prove online, almeno per i reati informatici; 4) la quarta parte concerne la valutazione individuale delle esigenze di protezione e assistenza delle vittime, mediante la predisposizione di appositi servizi di supporto e con la possibilità di emettere ordini urgenti di allontanamento e di protezione. Sono inoltre previste norme per l'adozione di misure rivolte alla rimozione di materiale online, per la limitazione delle prove sul comportamento sessuale passato della vittima e sul risarcimento integrale del danno. Significativa è la norma che prevede l'obbligo del giudice penale di provvedere al risarcimento della persona offesa costituita parte civile.

1. Nel corso del dibattimento, la tutela della vittima della violenza di genere deve essere garantita prima e durante l'assunzione della testimonianza.

La persona offesa – anche al fine di offrire un racconto attendibile e non contaminato da condizionamenti negativi derivanti dal proprio stato d'animo – deve essere messa nelle condizioni di esporre i fatti in un'atmosfera più tutelante possibile e con modalità tali da attutire gli effetti emotivamente destabilizzanti del racconto di fatti intimi e traumatici.

Il tema è, dunque, quello delle forme di ascolto della vittima.

La norma di riferimento è l'art. 498 c.p.p., il cui c. 4-quater prevede la possibilità di disporre “modalità protette” di audizione per le persone offese che versano in condizioni di “particolare vulnerabilità”, da individuarsi attraverso i criteri soggettivi e oggettivi dettati dall'art. 90 quater c.p.p.⁵

Pur non menzionando espressamente la “violenza di genere”, l'art. 90 quater c.p.p. prevede, quali indici rilevanti, l'aver subito una “violenza alla persona” e l'assoggettamento ad una “dipendenza affettiva, psicologica o economica” dall'autore del reato, situazioni spesso riscontrabili nelle vittime della violenza di genere e, in particolare, dei delitti di maltrattamenti in famiglia e stalking.

Occorre poi considerare che l'art. 90 quater c.p.p. è stato introdotto per l'attuazione della direttiva 12/29 che, tra gli indicatori della particolare vulnerabilità, contempla proprio l'aver subito “una violenza di genere”, una “violenza nelle relazioni strette” e uno “sfruttamento sessuale”.

Infine, gli artt. 498 c. 3-quater e 90 quater c.p.p. devono essere interpretati in combinato disposto con l'art. 392 c. 1 bis c.p.p.

Tale norma, ai fini dell'anticipazione della prova in fase di indagini, pone sullo stesso piano i vulnerabili atipici *ex art.* 90 quater c.p.p. e le vittime maggiorenni e minorenni dei reati ad alto impatto traumatico ivi espressamente contemplati, tra i quali rientrano senza dubbio quelli propri della violenza di genere.

A tal riguardo è d'obbligo richiamare la sentenza delle Sezioni Unite n. 10869 del 18.03.25 che ha stabilito l'abnormità del provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio per l'assunzione della testimonianza della vittima maggiorenne dei delitti previsti dal comma 1 bis dell'art. 392 del c.p.p.

Richiamando le citate fonti sovranazionali, la Suprema Corte ha chiarito che, per tali persone offese, si delinea una presunzione *iuris et de iure* di vulnerabilità che rende indifferibile l'assunzione della testimonianza al dibattimento, proprio allo scopo di tutelarle dal rischio di una vittimizzazione secondaria.

In definitiva, un'interpretazione conforme alla normativa sovranazionale porta a ritenere che tutte le vittime di violenza di genere rientrino nella categoria delle

⁵ Cfr., sul punto, “Il nuovo Codice Rosso – il contrasto alla violenza di genere ai danni delle donne nel diritto sovranazionale e interno” di Paola Di Nicola Travaglini e Francesco Menditto, p. 428.

persone offese in condizioni di “particolare vulnerabilità”, con la conseguente attivazione del connesso regime di tutela (interpretazione rilevante anche ai sensi dell’art. 190 bis c.p.p., ai fini della ripetizione dibattimentale della testimonianza assunta nelle forme dell’incidente probatorio).

2. Dunque, “modalità protette” di audizione possono essere proposte a tutte le vittime della violenza di genere che, una volta informate, possono chiederne l’adozione, direttamente o attraverso il proprio difensore (ove nominato).

L’ampiezza della formula “modalità protette” rimette al giudice ogni disposizione utile sia sul luogo dell’audizione (quale, ad esempio, l’aula separata con specchio unidirezionale), sia sulle forme dell’ascolto (potendo disporsi, ad esempio, il supporto di uno psicologo o l’uso di un paravento per evitare contatti visivi con l’imputato e le altre parti).

Tra le “modalità protette” rientra anche l’esame condotto direttamente dal giudice sui temi introdotti dalle parti, come previsto per l’esame del minorenne.

Come evidenziato anche dalla Cassazione⁶, le domande del giudice devono garantire il diritto delle parti di sollecitare la trattazione o l’approfondimento di alcuni temi o di verificare le ragioni di divergenza con le precedenti dichiarazioni predibattimentali⁷.

Il giudice deve inoltre utilizzare forme interlocutorie corrette.

Anche se, per una recente giurisprudenza, sul giudice non grava il divieto di porre domande suggestive⁸, è sempre necessario porre domande “aperte” per evitare condizionamenti idonei ad influire sull’attendibilità della risposta⁹, soprattutto in considerazione del delicato stato emotivo in cui versano le vittime della violenza di genere al momento della deposizione.

L’art. 498 c. 4-quater c.p.p. non prevede sanzioni per l’ipotesi in cui le “modalità protette” vengano disposte senza un’esplicita richiesta della persona offesa o del suo difensore.

La Suprema Corte ha infatti chiarito che *“l’esame dibattimentale di persona offesa che versi in condizione di particolare vulnerabilità disposto con l’adozione di “modalità protette” in*

⁶ Cass. n. 27743 del 13/06/2024

⁷ La violazione delle regole stabilite dall’art. 498 dà luogo a nullità quando cagiona in concreto una lesione delle prerogative del pubblico ministero (art. 179, lett. b, c.p.p.) o dei diritti di intervento, assistenza e rappresentanza delle parti private (art. 179, lett. c, c.p.p.).

⁸ Nonostante un indirizzo più risalente e di segno contrario, è ormai consolidato l’indirizzo interpretativo secondo cui *“in tema di esame testimoniale, il divieto di porre domande suggestive non opera con riguardo al giudice, il quale, agendo in un posizione di terzietà, può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l’accertamento della verità, ad esclusione di quelle atte ad incidere sulla sincerità della risposta”* (da ultimo Cass. 31/01/2024, n. 10084; Cass. n. 8307 del 13/01/2021).

⁹ Cfr. Cass. n. 42568 del 25/06/2019: *“la violazione del divieto di porre domande suggestive ...rileva soltanto sul piano della valutazione della genuinità della prova, che può risultare compromessa esclusivamente se inficia l’intera dichiarazione e non semplicemente la singola risposta”* (nello stesso senso Cass. n. 49993 del 16/09/2019).

assenza di previa richiesta della stessa persona offesa o del suo difensore e condotto dal giudice su domande e contestazioni formulate dalle parti non è viziato da nullità o da inutilizzabilità, stante la mancanza di una previsione sanzionatoria specifica in tal senso” (Cass. n. 27743 del 13/06/2024).

Approccio all’esame della vittima della violenza di genere

1. È usuale sviluppare l’esame diretto su tutte le circostanze riportate nel verbale di denuncia querela o di s.i.t. della persona offesa della violenza di genere, anche quando attinenti a fatti estranei al perimetro di una contestazione “chiusa”.

Un tale approccio è certamente corretto in quanto la deposizione vertente su fatti esorbitanti dal capo di imputazione, pur in assenza di contestazione suppletiva, risulta *“pienamente valida e utilizzabile, anche ai fini di apprezzare la credibilità del dichiarante e l’attendibilità del narrato”*¹⁰ (Cass. n. 34626 del 27/06/2024; Cass. n. 12930 del 26/02/2008¹¹).

Quando la persona offesa mostra buone capacità narrative e una solida memoria, la ricchezza di dettagli e l’estensione del racconto ad episodi ulteriori possono senz’altro contribuire alla formazione di un compendio dichiarativo di soddisfacente qualità probatoria.

2. Tuttavia, nell’ambito dei processi per violenza di genere, è spesso riscontrabile una diversa situazione: l’esposizione del racconto, soprattutto per i reati maturati in ambito familiare e protrattisi per anni, può apparire difficoltosa per il comprensibile oblio dei ricordi, per la paura delle conseguenze di quell’accusa dibattimentale, per l’agitazione provocata dal contesto processuale, per il pianto e il turbamento scaturiti dalla rievocazione di eventi traumatici, per le difficoltà espressive e linguistiche di persone offese straniere e, talvolta, per la pressione psicologica derivante dal contesto socio-familiare di riferimento.

Ciò avviene soprattutto quando le persone offese non sono costituite parti civili e non possono contare sul sostegno di un difensore che le “prepari” a quel tipo di esperienza e spieghi loro le possibili dinamiche, talvolta emotivamente impegnative, dell’esame e del controesame.

¹⁰ Cfr. Cass. n. 34626 del 27/06/2024: *“in tema di prova testimoniale, non è causa di nullità o di inutilizzabilità della deposizione ex artt. 187 e 194 cod. proc. pen. la circostanza che essa verta anche su fatti non specificamente afferenti all’imputazione, sicché la prova raccolta con riguardo a fatti che da questa esorbitano, in carenza dalla contestazione di un fatto diverso, risulta pienamente valida e utilizzabile, anche ai fini di apprezzare la credibilità del dichiarante e l’attendibilità del narrato* (nello stesso senso Cass. n. 12930 del 26/02/2008).

¹¹ Fattispecie nella quale le dichiarazioni testimoniali vertenti anche su fatti diversi da quelli originariamente contestati, avevano portato ad una contestazione suppletiva per un diverso reato per il quale era intervenuta condanna.

Talvolta la persona offesa mostra un certo disordine espositivo e *deficit* mnestici significativi, che in alcuni casi possono anche portare alla totale rimozione di uno o più segmenti del fatto traumatizzante.

In questi casi le varie domande e contestazioni delle parti, per quanto necessarie, potrebbero accrescere quella confusione, con ricadute negative sull'attendibilità oggettiva finale del racconto.

A fronte delle contestazioni, non è detto che la vittima confermi le precedenti dichiarazioni, affermando di ricordarle oppure di non ricordarle, ma di aver detto la verità all'epoca dei fatti¹².

Capita spesso che, dopo la lettura in ausilio alla memoria, la persona offesa si sforzi genuinamente di fornire il proprio contributo alla ricostruzione dibattimentale della vicenda e riporti un ricordo più appannato e meno affidabile, collocando un fatto in un altro periodo o chiarendo trattarsi di un dettaglio riguardante un diverso episodio.

Tali risposte potrebbero risultare in contrasto con altre attendibili risultanze processuali, come ad esempio le date riportate su un referto di P.S. o le indicazioni fornite da un teste di P.G.

Ciò potrebbe portare, in occasione della rilettura delle trascrizioni, ad una difficoltosa illustrazione della vicenda narrata dalla vittima o della scansione temporale degli eventi.

3. Soprattutto nei processi per violenza sessuale, è tuttavia necessaria l'esposizione analitica del fatto e ciò passa, necessariamente, per la formulazione di domande sugli aspetti intimi dell'atto violento, che talvolta possono turbare la persona offesa, portandola ad avvertire vergogna, imbarazzo, ritrosia, sentimenti in grado di acuire quell'agitazione iniziale e di alterare oltremodo i meccanismi di esposizione del ricordo.

Per evitare questo "effetto collaterale" si può intervenire tranquillizzando la persona offesa per non farla sentire "sotto esame", ricordandole la normalità del non ricordare certi dettagli e spiegando subito il significato della contestazione, che non deve essere percepita come segnalazione di una risposta "sbagliata" o non veritiera.

Occorre bloccare sul nascere un controesame con ricorso a domande sulla personalità, sulla vita privata sulla sessualità della vittima, che - ai sensi degli artt. 194 c. 2 c.p.p.¹³ e 472 c. 3 bis c.p.p. - sono vietate quando non strumentali alla

¹² Cfr. Cass. 21/02/2012: *"nel caso in cui il teste dichiari di non ricordare il fatto o la circostanza su cui viene esaminato, ma, a seguito della contestazione, affermi che, pur non avendone attuale ricordo, quanto dichiarato in precedenza è sicuramente vero, non si applica la disciplina in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite a seguito di contestazioni, ma solo le regole generali in ordine alla valutazione dell'attendibilità del dichiarante"*.

¹³ Va ricondotto a questo perimetro anche l'art. 236 c.p.p., che prevede l'acquisizione del certificato del casellario e dei documenti presso i servizi sociali o gli enti pubblici ai fini del giudizio sulla personalità

ricostruzione del fatto¹⁴: la mera circostanza di sentirsi rivolgere tali domande può produrre un effetto destabilizzante e di vittimizzazione secondaria, anche se la persona offesa viene invitata a non rispondere.

Interessante, in merito, è la recente relazione del CSM sulla violenza di genere, ove è stata evidenziata l'opportunità di adottare iniziative quali:

- la predisposizione, per la persona offesa, di un percorso differenziato di accesso in Tribunale e nell'aula di udienza, idoneo ad evitare incontri con l'imputato o con suoi familiari, anche nei momenti di attesa della chiamata del processo;
- la scelta, per l'assunzione della testimonianza della persona offesa alloglotta, di interpreti specializzati e consapevoli della cultura del paese di origine del dichiarante, indispensabile per una traduzione adeguata delle risposte e delle domande, per proteggere la persona offesa dalla vittimizzazione secondaria e per garantire la qualità della prova assunta;
- la previsione di fasce orarie dedicate alla trattazione dei procedimenti afferenti la violenza di genere, per evitare un via vai di persone che potrebbe influire negativamente sulla serenità e la concentrazione della persona offesa chiamata a deporre;
- l'auspicabile utilizzo di una sala separata con collegamento in audio-video conferenza anche per l'ascolto dei maggiorenni vulnerabili e delle vittime dei reati di cui all'art. 392 c. 1 bis c.p.p.

La valutazione della testimonianza della vittima della violenza di genere

1. La testimonianza della vittima di violenza di genere - per il forte impatto traumatizzante di questi reati, per il loro terreno relazionale e il coacervo di sentimenti che vi si innestano - può presentare, più di altre, fratture dichiarative, incongruenze con altre risultanze processuali, descrizioni sommarie di fatti di rilievo e profili di inattendibilità frazionata¹⁵.

dell'imputato e della persona offesa, solo *“se il fatto per il quale si procede deve essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa”*.

¹⁴ Tali norme vietano, rispettivamente, *“la deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa”* e, per i reati a sfondo sessuale, le *“domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa”*. Le domande su questi temi sono ammissibili solo se strettamente *“necessarie alla ricostruzione del fatto”* (ad esempio, per valutare la ricorrenza dell'attenuante della provocazione): a ben vedere, queste norme sono volte ad evitare il rischio di vittimizzazione secondaria, garantendo una tutela della dignità della persona offesa che non può essere compressa *tout court* dall'esercizio del diritto di difesa.

¹⁵ Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inattendibilità frazionata non inficia la credibilità delle altre parti del racconto, *“a meno che non esista un'interferenza fattuale e logica tra gli aspetti del narrato ritenuti non veritieri e quelli ritenuti attendibili e riscontrati”* (da ultimo Cass. n. 12349 del 22/02/2024).

Il giudice del dibattimento deve fornire una logica spiegazione alle criticità della narrazione, analizzando il caso in tutte le sue sfaccettature e tenendo conto della natura del reato, del contegno processuale della vittima, della genesi dell'accusa e dell'andamento del suo rapporto con l'imputato.

Se una spiegazione è possibile, il racconto può mantenere la sua tenuta probatoria, soprattutto in presenza di riscontri in grado di colmare quei profili di fragilità della narrazione.

2. Per l'analisi del racconto e la verifica dell'attendibilità della persona offesa appare utile il richiamo ai principi consolidati della giurisprudenza nomofilattica sulla violenza di genere.

Ad esempio, la Suprema Corte ha chiarito che: *“la natura progressiva delle dichiarazioni rese dalla vittima vulnerabile non è un elemento che può, da solo, determinare una valutazione di inattendibilità, in quanto tali dichiarazioni spesso non si esauriscono in un'unica soluzione, ma si sviluppano attraverso un complesso percorso di disvelamento, di regola condizionato dall'affidamento nei confronti dell'autorità procedente e intrecciato con quello psicologico di superamento del trauma, sicché il giudizio sull'attendibilità del dichiarato impone una valutazione d'insieme comprensiva di tutti gli stadi di tale percorso”* (Cass. n. 6710 del 18/12/2020)¹⁶.

Sempre in tema di violenza di genere, si è affermato che *“le dichiarazioni accusatorie di vittime di violenza di genere, specialmente quando i reati si sono sviluppati nell'arco di decenni, seguono un complesso percorso di disvelamento che nel confrontarsi, innanzitutto, con il trauma vissuto e denunciato, focalizza il fatto in sé e non certo elementi, superflui ed esteriori per la vittima, quali la data o il luogo”* (Cass. 17/01/2023, n. 1626).

In punto di valutazione della credibilità del racconto, non appaiono necessariamente dirimenti il tempo della prima denuncia o la mancanza di riscontri costituiti, ad esempio, da referti medici o confidenze di terzi.

Soprattutto per le vittime di reati maturati in ambito familiare, è frequente presentare la prima denuncia dopo anni dall'insorgenza delle vessazioni, mantenere un prolungato riserbo sulle violenze fisiche e morali subite all'interno delle mura domestiche, tacerle a terzi e non recarsi in Pronto Soccorso per le cure di lividi ed ematomi che, come noto, svaniscono con il tempo (diverso è il caso in cui la vittima abbia riferito di lesioni significative come fratture o ferite, necessitanti di cure mediche delle quali sarebbe opportuno avere traccia documentale per avere conferma della credibilità di

¹⁶ Cfr. Cass. n. 32764 del 11/07/2024: *“in tema di valutazione della prova testimoniale, la progressione dichiarativa caratterizzante le rivelazioni della persona offesa minorenni, vittima di reati sessuali, non è, di per sé, indicativa dell'inattendibilità della fonte, né la pluralità delle sue audizioni ne determina necessariamente l'usura”*.

quel racconto).

La vittima della violenza di genere tende a non accettare psicologicamente o a nascondere la violenza, sopportandola nell'interesse della famiglia oppure per la paura di ritorsioni o, talvolta, perché straniera priva di auto-sufficienza economica e senza contatti sociali ai quali rivolgersi per chiedere aiuto dopo la fuga dal terribile contesto familiare.

3. Una situazione che pone problemi decisionali è quella che si prospetta in caso di accertamento della condotta ambivalente della persona offesa.

Capita spesso che la descrizione di condotte persecutorie o maltrattanti sia seguita dalla produzione di una messaggistica integrale di Whatsapp¹⁷, di

¹⁷ In merito a tale aspetto si riporta, per evidenziare le posizioni interpretative al momento configurabili, la seguente parte della motivazione della sentenza Cass. n. 11743 del 28/02/2025: *“le suggestive argomentazioni afferenti la circostanza che la fotografia istantanea dello schermo ("screenshot") deve avvenire, trattandosi di una forma di corrispondenza, anche in forza dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 170 del 2023, nelle forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen., non si attaglia alla fattispecie in esame. La richiamata decisione della Corte Costituzionale, infatti, ha per oggetto la tutela della segretezza della corrispondenza ai sensi dell'art. 15 Cost. rispetto a quelle che sono le comunicazioni che riguardano i parlamentari, l'intercetti azione delle quali è stata ritenuta, nell'ambito del conflitto di attribuzioni definito dalla predetta sentenza, lesiva della prerogativa di cui all'art. 68 Cost. E, invero, nella stessa motivazione della pronuncia in questione, si puntualizza che le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen., cui si riconduce la giurisprudenza di questa Corte, riguardano il solo sequestro della corrispondenza "in itinere" e non già le comunicazioni che ormai siano sui dispositivi dei soggetti interessati, posto che, soggiunge la sentenza n. 170 del 2023, la "disciplina recata dall'art. 254 cod. proc. pen. regola esclusivamente il sequestro di corrispondenza operato presso i gestori di servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni: dunque, il sequestro di corrispondenza in itinere, che interrompe il flusso comunicativo". Né peraltro si attaglia alla fattispecie in esame il principio, espresso nella recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di mezzi di prova, sono affetti da inutilizzabilità patologica, in considerazione della loro natura di corrispondenza, i messaggi "Whats.App" acquisiti, in violazione dell'art. 254 cod. proc. pen., mediante "screenshots" eseguiti dalla polizia giudiziaria, di propria iniziativa e senza ragioni di urgenza, in assenza di decreto di sequestro del pubblico ministero (Sez. 6, n. 39548 del 11/09/2024, Di Francesco, Rv. 287039). Il principio non rileva nel caso di specie per due ragioni. La prima è che, nel caso in discussione, lo "screenshot" ritraente la propria immagine è stato fornito agli inquirenti dalla stessa persona offesa, per documentare l'immagine che le aveva inviato il Cl. (al quale, a propria volta, l'aveva trasmessa l'imputato). Ne consegue che non viene in rilievo un profilo di segretezza della corrispondenza tutelabile ex art. 15 Cost. poiché lo "screenshot" non è stato acquisito da soggetti estranei alla comunicazione cui esso si riverisce, ma è stato consegnato dallo stesso soggetto che aveva partecipato alla conversazione Cl./Mo. nel corso della quale il primo, per informare l'amica della fotografia che l'imputato gli aveva inviato, aveva inoltrato l'immagine ricevuta. La seconda è che la pretesa inutilizzabilità dell'immagine non sarebbe comunque dirimente nell'economia della decisione, come invece pretese dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); l'immagine prodotta (che pure non è stata rinvenuta sul dispositivo dell'imputato, alla medesima stregua del messaggio inviato al Cl., il che è stato spiegato logicamente dal consulente tecnico del Pubblico Ministero per la possibilità di cancellazione), infatti, non è stata decisiva per pervenire all'affermazione della responsabilità penale del ricorrente, a fronte della rilevanza probatoria delle convergenti dichiarazioni rese, senza acrimonia, sia dalla vittima che dal Cl. e vagliate anche sul piano dell'attendibilità dei soggetti escussi, dichiarazioni grazie alle quali si è ricostruito l'accaduto”.*

Nello stesso segno si pone l'altrettanto recente pronuncia Cass. n. 9473 del 21/01/2025, nella cui motivazione si legge: *“è nota all'odierno Collegio l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale circa la natura dei messaggi Whatsapp in quanto a decisioni secondo le quali si è sostenuto che "in tema di mezzi di prova, i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 cod. proc. pen." (Sez. 6, n. 22417 del 16/03/2022, Sgromo, Rv. 283319; Sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, dep. 2018, Parodi, Rv. 272319; Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019, dep. 2020, R., Rv. 278635) alla quale si contrappone una più recente pronuncia secondo la quale, in ossequio alla sopravvenuta decisione della Corte costituzionale (sent. n. 170/2023) ed alla giurisprudenza della Corte EDU in materia, "In tema di mezzi di prova, i messaggi di posta elettronica, i messaggi "whatsapp" e gli sms custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico conservano natura giuridica di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, sicché la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro*

fotografie o di filmati dai quali emerge che, nel periodo dei fatti contestati, l'imputato e la vittima avevano avuto momenti di vicinanza o di intimità o che la persona offesa aveva continuato a manifestare sentimenti amorosi nei confronti dell'autore delle condotte illecite.

Può anche accadere che, a cura della difesa, la produzione dei messaggi sia compiuta nel corso di un'udienza successiva a quella di audizione della vittima, così da creare un effetto "colpo di scena" volto a sminuire la credibilità di chi aveva continuato a frequentare e rimanere sentimentalmente legata alla persona accusata di gravi condotte ai suoi danni.

Ebbene, se la messaggistica fa emergere un quadro fattuale completamente diverso da quello descritto (ad esempio quello riconducibile alla mera conflittualità ed insofferenza reciproca di una coppia in crisi) o dimostra fatti che la persona offesa ha negato (come, ad esempio, viaggi o incontri), potrebbero porsi dubbi sulla credibilità del racconto accusatorio.

Negli altri casi, invece, è possibile trovare una chiave di lettura al comportamento della vittima che, nel denunciare persecuzioni e vessazioni, non riesce a recidere il patologico legame con il suo vessatore.

Con riferimento al reato di cui all'art. 572 c.p., la Cassazione ha chiarito: *"senza dover pensare al caso limite conosciuto nella letteratura scientifica come "sindrome di Stoccolma", non è inconsueto riscontrare nella prassi, ... quella situazione emotiva - che la psicologia qualifica in termini di dipendenza affettiva - che induce una persona a ritenere che il proprio benessere dipenda da un'altra e la predispone, nonostante le sofferenze cagionate dal partner, ad accettare la prosecuzione della relazione"*; sicché *"tale atteggiamento "ambivalente" non rende di per sé inaffidabile la narrazione delle violenze e delle afflizioni subite dall'autore dei maltrattamenti"* (Cass. 20/09/2018 n. 51950)¹⁸.

Analogo principio è stato affermato con riferimento al reato di stalking, per il quale è stata riconosciuta la possibilità che gli atti persecutori *"siano favoriti della*

della corrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, essi non perdano ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico" (Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024, Tundo, Rv. 286467). Non sfugge, tuttavia, che il diritto alla segretezza della corrispondenza tutelato dall'art. 15 della Carta costituzionale e dalle disposizioni processuali che ne regolano l'acquisizione, se hanno una valenza in caso di acquisizioni "coattive" presso l'interessato non possono ritenersi applicabili nel caso - come quello in esame - in cui è stato proprio l'interessato a mettere a disposizione degli inquirenti i messaggi da lui detenuti tanto è vero che non si è reso neppure necessario procedere al sequestro dell'apparato cellulare".

¹⁸ In un articolo pubblicato sulla "Rivista Italiana di Medicina Legale e del Diritto in campo sanitario", fasc. 2, 1 aprile 2018, pag. 599 sono riportate le seguenti interessanti considerazioni dell'autore Emanuele Corn: *"quando la violenza si manifesta nel contesto di una relazione affettiva, tra autore e vittima si genera un incastro relazionale che la letteratura psicologica già decenni orsono ha chiamato: « legame traumatico ». Si tratta, in estrema sintesi, di una risposta emotiva adattiva in un rapporto caratterizzato da squilibrio di potere e alternanza protratta tra comportamenti abusanti e affettuosi o indulgenti. Il legame traumatico, in un certo senso, diventa utile alla sopravvivenza perché la vittima si adatta alla situazione riducendo il rischio di uno scontro con il maltrattante. A questo groviglio, già di per sé difficile da gestire, si aggiunge il fatto che la violenza nelle relazioni affettive ha caratteristiche e forme di manifestazione assai diverse da quella che proviene dall'esterno rispetto al contesto familiare, per il contrasto della quale l'ordinamento giuridico e le istituzioni hanno competenze e strumenti di contrasto ormai consolidati. Tra queste caratteristiche peculiari due spiccano su tutte: la gradualità dei comportamenti violenti e la loro intermittenza"*.

debolezza caratteriale, o degli stati di momentaneo o perdurante disorientamento cognitivo o affettivo” della vittima¹⁹ (Cass. n. 46446 del 25/10/2013).

Le stesse considerazioni possono valere per i casi di riavvicinamento tra la vittima e l'autore di un atto sessualmente violento.

In questi casi deve entrare in gioco l’“approccio di genere” imposto dalla Convenzione di Istanbul e dalla normativa sovranazionale, che ci chiedono di non fermarci all'apparenza di quella situazione, di non cogliervi automaticamente indici di inaffidabilità dell'accusatrice e di scandagliare attentamente le ragioni di un atteggiamento ambivalente che può porsi come risolto fisiologico di un rapporto patologico e “malato”.

La ritrattazione e il ridimensionamento

Durante l'esame testimoniale della vittima della violenza di genere, un problema frequente è quello attinente alla totale o parziale ritrattazione delle dichiarazioni accusatorie richiamate con le contestazioni o, come spesso accade, al ridimensionamento della gravità dei fatti, che avviene quando la persona offesa – per l'avvenuta riconciliazione con l'imputato, per la paura di ritorsioni o per forme di dipendenza psicologica o economica dal persecutore o dal maltrattante - riduce il numero di episodi denunciati o descrive una mera conflittualità reciproca.

Ad oggi, in assenza del verbale dell'incidente probatorio assunto ai sensi dell'art. 392 c. 1 bis c.p.p., la non credibile negazione totale o parziale dell'accusa porta all'assoluzione o alla riqualificazione dei fatti in ipotesi meno gravi, solitamente procedibili sulla base di una querela che la vittima usa rimettere prima di rendere la testimonianza.

Questo esito è dovuto al fatto che, solitamente, la ritrattazione non è controbilanciata da un solido e nutrito compendio di elementi idonei a dimostrare non tanto la singola azione illecita, quanto l'abitudine del reato.

Un compendio del genere potrebbe fondarsi, ad esempio, sulla disponibilità di referti medici indicanti lesioni riconducibili ad aggressioni (preferibilmente se nell'anamnesi il medico aveva dato atto di tale genesi riferita dalla paziente), di relazioni del PRISS o di assistenti sociali rappresentative delle condotte maltrattanti apprese dalla vittima, di testimonianze *de relato* concernenti

¹⁹ Secondo la Suprema Corte il reato di stalking è configurabile: “*anche nel caso che gli atti persecutori siano favoriti dall'atteggiamento equivoco della vittima, che, pur quando è avviluppata in un coacervo di pensieri e di sentimenti (talvolta indotti dallo stesso persecutore), ha diritto alla tutela apprestata dalla norma, giacché il rispetto della personalità individuale e della libertà morale della persona esigono che "l'altro" non approfitti della debolezza caratteriale, o degli stati di momentaneo o perdurante disorientamento cognitivo o affettivo, per indurre nella vittima, con metodi assillanti e violenti, stati di ansia e di timore funzionali al conseguimento dei suoi obiettivi*” (Cass. n. 46446 del 25/10/2013; così, tra le altre, Cass. n.32960 del 02/12/2016).

confidenze di condotte abituali e ripetute di violenza, di messaggistica di particolare rilievo accusatorio o altri documenti ad essa equiparabili.

Il problema della ritrattazione si riverbera sul versante cautelare, quando – come avviene nella maggior parte dei casi – l'imputato è sottoposto ad una misura cautelare detentiva o all'allontanamento dalla casa familiare o al divieto di avvicinamento alla persona offesa²⁰.

Dopo un'inattendibile ritrattazione in sede dibattimentale è usuale la richiesta di revoca della misura da parte del difensore.

Un rigetto potrebbe essere motivato sulla scorta dell'incompletezza del quadro probatorio e di una prognosi di future condotte reiterative²¹, ma la decisione deve anche fare i conti con il prevedibile esito del processo.

La nuova giurisprudenza di legittimità sulla ritrattazione

È da segnalare un recente e sempre più solido orientamento della giurisprudenza di legittimità volto a ridimensionare l'effetto della ritrattazione.

Nel 2025 la Suprema Corte, sulla scia di altre sentenze di senso conforme²², ha affermato che: *“nei casi di violenza domestica le ritrattazioni della persona offesa, così come le remissioni di querela, soprattutto laddove la vittima sia resa particolarmente vulnerabile dalla sua giovane età o perché madre di bambini ancora minorenni, anziché costituire elementi per escludere il reato e la sua reiterazione, spesso possono essere sintomatiche della sua esposizione alla prosecuzione o all'aggravamento della relazione maltrattante, attraverso minacce, ricatti, intimidazioni, rappresaglie o condizionamenti, tutte manifestazioni di una sorta di "circularità" della violenza domestica* (Cass. n. 4913 del 08/01/2025)²³.

²⁰ La disciplina sulle misure cautelari in materia di violenza domestica e di tutela dei minorenni è stata rinforzata, come da ultimo con la L. n. 168 del 2023 che ha stabilito l'obbligatorietà del braccialetto elettronico nelle misure non custodiali (artt. 282-bis, comma 6, e 282-ter, comma 1, cod. proc. pen.) e l'arresto obbligatorio in caso di loro violazione, con interventi legislativi indotti anche dalle numerose condanne subite dall'Italia da parte della Corte EDU per la non adeguata protezione assicurata alle vittime, soprattutto in fase di indagini (emblematico è stato il caso Talpis c. Italia del 2 marzo 2017, Landi c. Italia del 7 aprile 2022; M.S. c. Italia del 7 luglio 2022; De Giorgi c. Italia del 16 luglio 2022; I.M. e altri c. Italia del 10 novembre 2022)

²¹ Al riguardo è pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: *“in tema di attualità del pericolo di reiterazione del reato non è richiesto l'accertamento dell'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, ma piuttosto una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale”* (Cass. n. 9041 del 15/02/2022; Cass. n. 11250 del 19/11/2018).

²² Cass. n. 7289 dell'11/01/2024, Cass. n. 39562 del 27/09/2024, Cass. n. 23635 del 23/04/2024, Cass. n. 31570 del 12/07/2022, Cass. n. 29688 del 06/06/2022, Cass. n. 32379 dell'11/05/2021.

²³ Fattispecie in cui la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato in relazione al delitto di maltrattamenti ai danni della convivente la quale, con solidi riscontri, aveva descritto un quadro di condotte maltrattanti, nonostante avesse redatto due dichiarazioni scritte in cui manifestava la volontà di riprendere la convivenza con il ricorrente, vi avesse ripreso la convivenza e avesse riportato ai servizi sociali la natura ritorsiva delle denunce sporte per punire il compagno che le aveva addebitato relazioni extraconiugali. La Cassazione ha ritenuto immune da vizi l'argomentazione secondo la quale tali emergenze probatorie, lungi dal mettere in discussione

Tale concetto è stato ribadito in materia cautelare, in pronunce riguardanti provvedimenti di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare presentata a seguito del riavvicinamento tra indagato e persona offesa²⁴ o della remissione della querela²⁵.

Questi principi sono assolutamente condivisibili, ma in fase dibattimentale vi è un ostacolo: quello costituito dall'art. 500 c. 2 c.p.p., secondo cui le dichiarazioni lette a titolo di contestazione possono essere considerate solo per la valutazione dell'attendibilità del testimone.

Se la versione dibattimentale dei fatti è inattendibile e la testimonianza della persona offesa costituisce l'asse portante dell'accusa di condotte abituali spesso non si dispone dei dati probatori sufficienti alla prova degli elementi propri del reato contestato.

La possibilità di acquisire le dichiarazioni ritrattate ai sensi dell'art. 500 c. 4 c.p.p.

l'attendibilità della persona offesa, ne avevano pienamente confermato la credibilità, collocando le dichiarazioni ridimensionanti nel susseguirsi della prosecuzione delle violenze.

²⁴ Cass n. 15114 del 28/03/2025, pronuncia relativa ad un caso di maltrattamenti ai danni di figlia minorenni, con la quale è stata ritenuta corretta la motivazione con la quale i Giudici del gravame avevano segnalato la particolare situazione di vulnerabilità in cui versava la giovane vittima, desumibile da una serie di indici quali: la mancata denuncia dei maltrattamenti subiti ad opera del padre per avere il processo avuto inizio a seguito di una segnalazione proveniente da un'amica, la manifestazione di sentimenti di colpa anche per le accuse materne di avere "rovinato la famiglia", il tentativo di minimizzare l'accaduto fornendo una versione più soft in netto contrasto con quanto dichiarato in precedenza e con quanto emerso *aliunde*. Il Giudice del gravame aveva ritenuto che - in ragione della personalità dell'indagato, del *modus operandi*, dell'*humus* in cui si innestava la vicenda e dell'apprezzabile soggezione psicologica della minore - la "ristabilita convivenza" con il riavvicinamento alla vittima avrebbe potuto innescare nuovi episodi di violenza e lasciare la giovane vittima priva di effettiva tutela, benché ella avesse espresso la volontà di ripristinare la convivenza con il padre.

²⁵ Cass. n. 39562 del 27/09/2024, che ha affrontato il seguente caso: l'indagato, indagato per il reato di maltrattamenti, fisici e psicologici, in danno della moglie e dei cinque figli (collocati in una struttura protetta), era stato sottoposto alla misura dell'allontanamento dalla casa familiare - che più volte aveva trasgredito ritornando nella propria abitazione - e del divieto di avvicinamento alle persone offese, che aveva violato nei confronti di uno dei figli con il quale aveva mantenuto i rapporti. L'indagato aveva chiesto la revoca dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare, sostenendo che la moglie avesse ritrattato le accuse e avesse manifestato l'intenzione di lasciargli l'abitazione. La richiesta di revoca della misura era stata rigettata dal Giudice per le indagini preliminari e, successivamente, dal Tribunale in sede di appello cautelare, alla luce della ritenuta persistenza delle esigenze cautelari, desunta dalle peculiarità dell'intera vicenda e, in particolare, dal fatto che, in modo illogico, la moglie, dopo avere chiesto l'assegnazione della casa coniugale in sede di separazione, in una mail di provenienza imprecisata e depositata dalla difesa dell'indagato in udienza, aveva espresso la volontà di lasciare l'abitazione al marito e di ritirare la querela presentata nei suoi confronti. La Corte di Cassazione ha ritenuto logicamente argomentate e condivisibili le ragioni esposte dal Tribunale in favore del mantenimento della misura cautelare e relative al comportamento della persona offesa: questa, infatti, nel manifestare l'intenzione di rimettere la querela e lasciare l'appartamento al marito, aveva indotto i giudici a considerare tale circostanza non come favorevole all'indagato, ma allarmante e meritevole di adeguati approfondimenti in ordine alla sua genuinità, oltre che del tutto irrilevante ai fini dell'attenuazione del pericolo di reiterazione del reato.

Una soluzione potrebbe essere colta nella ricerca delle possibili cause della ritrattazione e nella valorizzazione dell'art. 500 c. 4 c.p.p., che prevede, su richiesta della parte, la possibilità di acquisire le dichiarazioni lette a titolo di contestazione e non confermate, quando vi siano *“elementi concreti”* per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a *“violenza, minaccia, promessa o offerta di danaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso”*²⁶.

Con riferimento al reato di stalking sussiste un ormai consolidato orientamento secondo cui: *“il riavvicinamento o la riappacificazione tra vittima e persecutore possono costituire un "elemento concreto" idoneo, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., ad incidere sulla genuinità della deposizione testimoniale della persona offesa, che, ove non possa rimettere la querela, perché irrevocabile, potrebbe essere indotta a circoscrivere, limitare o revocare le dichiarazioni accusatorie in precedenza rese”*.

Una delle prime sentenze di tale indirizzo²⁷ muoveva dal presupposto interpretativo secondo il quale le ipotesi tipizzate di recupero dibattimentale (violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità) avrebbero carattere "aperto", in virtù del principio di non dispersione degli elementi di prova acquisiti al di fuori delle garanzie dell'oralità e del contraddittorio, affermato da Corte Cost. n. 255/1992.

Tuttavia, la pacifica giurisprudenza nomofilattica ha evidenziato la natura tassativa e non "aperta" del catalogo, in quanto il comma 4 dell'art. 500 non fa che specificare le ipotesi di "provata condotta illecita" di cui all'art. 111, comma 4, Cost.

Dunque, nelle sentenze successive, il *“riavvicinamento o la riappacificazione tra vittima e persecutore”*, pur non rientrando tra le cause di cui all'art. 500 c. 4 c.p.p., sono state intesi come situazioni idonee a favorire il condizionamento intimidatorio o corruttivo attuato con le condotte tassativamente previste dalla norma: la vittima che si riavvicina all'autore delle condotte illecite, che vi ripristina una convivenza o una relazione, può vedersi esposta ad una *“minaccia”*, *“violenza”* o *“offerta di danaro o altra utilità”* volte ad indurla alla ritrattazione dibattimentale²⁸.

Interessante è il punto di vista assunto dalle sentenze di legittimità che hanno colto nella comprovata dipendenza economica della vittima un elemento

²⁶ Cass. n. 27544 del 03/04/2023: *“con riferimento ai principi ermeneutici che sovrintendono all'applicazione pratica della regola di cui all'art. 500, comma 4, c.p.p., si rammenta che il procedimento incidentale diretto ad accertare gli elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di non deporre o di deporre il falso, deve fondarsi su parametri di ragionevolezza e di persuasività, nel cui ambito può assumere rilievo qualunque elemento sintomatico dell'intimidazione subita dal teste, purché sia connotato da precisione, obiettività e significatività, secondo uno "standard" probatorio che non può essere rappresentato dal semplice sospetto, ma neppure da una prova "al di là di ogni ragionevole dubbio", richiesta soltanto per il giudizio di condanna”* (nello stesso senso Cass. n. 25254 del 24/1/2012; Cass. n. 21699 del 19/2/2013; Cass. n. 29393 del 22/4/2021).

²⁷ Cass. n. 38109 del 03.10.2006.

²⁸ Cass. n. 8895 del 04/03/2021, fattispecie di reato di atti persecutori in cui la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione e l'utilizzazione delle originarie dichiarazioni della persona offesa che, dopo aver denunciato le reiterate condotte di violenza e minaccia subite, per paura di future ulteriori ritorsioni aveva ritrattato e ridimensionato in dibattimento le accuse contro il suo persecutore.

rivelatore dell'“offerta o promessa di danaro” per deporre il falso, elemento valorizzabile ai fini dell'acquisizione ex art. 500 c. 4 c.p.p.²⁹

Il condizionamento, per la giurisprudenza, può provenire sia dall'imputato, sia da terzi ad esso vicini³⁰.

La ricorrenza delle situazioni inquinanti può essere desunta dalle “*circostanze emerse nello stesso dibattimento*” e “*dall'atteggiamento assunto dal teste nel corso della deposizione dibattimentale*” (Cass. n. 30500 del 09/06/2023, Cass. n. 49031 del 22/10/2014; Cass. n. 25069 del 19/05/2010).

Dunque, si chiede al giudice di decodificare dei segnali extra-verbali indicativi di timore, ormai percepibili in appello grazie alla videoregistrazione delle udienze.

Giova poi rammentare che lo standard probatorio richiesto ex art. 500 c. 4 c.p.p. “*non può essere rappresentato dal semplice sospetto, ma neppure da una prova "al di là di ogni ragionevole dubbio"*”, essendo sufficienti elementi sintomatici connotati da “*precisione, obiettività e significatività*” (Cass. n. 27544 del 03/04/2023).

La Suprema Corte ha dettato anche altre indicazioni: non possono legittimare l'acquisizione né la mera sudditanza psicologica della vittima dall'autore del fatto³¹, né il mero timore soggettivo di ritorsioni non riconducibile ad un fattore esterno di condizionamento³².

La decisione di condanna fondata sulle dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 500 c. 4 c.p.p. deve fondarsi su elementi solidi e occorre prudenza nell'applicazione di una norma che comprime notevolmente il diritto di difesa: la Cassazione ha annullato la decisione con la quale era stata disposta l'acquisizione di dichiarazioni predibattimentali del teste rifiutatosi di deporre, desumendone la sottoposizione ad intimidazioni dal fatto che si trattasse della vittima dei maltrattamenti e degli atti persecutori per cui si procedeva, senza che fossero stati acquisiti elementi specifici ed ulteriori rispetto alla tipologia dei reati commessi ai danni della persona offesa (Cass. n. 29342 del 10/04/2019).

Il divieto di produrre effetti di vittimizzazione secondaria nella motivazione della sentenza

²⁹ Cass. n. 27544 del 03/04/2023, fattispecie dettata in tema di lesioni aggravate intrafamiliari in cui, ai fini dell'art. 500, comma 4, c.p.p., l'utilità a prezzo della quale vi era stata ritrattazione della persona offesa era stata individuata nei seguenti elementi: la necessità del nucleo familiare di pagare il mutuo sull'abitazione in cui viveva; l'esigenza, quindi, che l'imputato potesse lavorare e contribuire a tal fine, desunta: - dalla pacifica ammissione della vittima, nel senso che la libertà del ricorrente fosse propedeutica a reperire fonti di reddito funzionali a pagare il consistente mutuo; - dai buoni rapporti con i familiari del marito, che l'hanno ospitata sin dai primi momenti seguiti ai fatti per i quali vi è processo; - dalla mancata attivazione di richieste di separazione personale, anzi dall'attivismo mostrato dalla persona offesa per ottenere la remissione in libertà dell'imputato, al fine di consentirgli di riprendere a lavorare.

³⁰ Cass. n. 36478 del 2011

³¹ Cass. n. 15907 del 08/03/2022

³² Cass. n. 2511 del 12/05/2015; Cass. n. 50323 del 22/10/2013.

Nel rapporto GREVIO del 2020, elaborato dal comitato di studiosi addetto al monitoraggio dell'applicazione della Convenzione di Istanbul, è emerso un dato interessante: le motivazioni delle sentenze italiane sulla violenza di genere contengono tracce di ragionamenti discriminatori e riconducibili a “stereotipi di genere” relativi al ruolo che le donne dovrebbero avere nella società.

Trattasi di argomentazioni che la normativa internazionale impone di riconoscere, isolare ed estirpare dalle valutazioni e dal linguaggio giudiziario³³.

Anche la Cassazione, con recenti sentenze, ha iniziato ad estendere il suo controllo nomofilattico alla compatibilità delle motivazioni ai principi dettati dalla normativa sovranazionale, censurando il ricorso a criteri decisionali ultra-legali e a svalutazioni morali della donna fondate su inammissibili stereotipi di genere³⁴.

Due sentenze di rilievo offrono esempi concreti di vittimizzazione secondaria realizzata nelle motivazioni di pronunce italiane.

La prima è quella della Corte EDU del 27 maggio 2021, in cui è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 della Convenzione di Istanbul (che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare della vittima dei reati di genere) nella motivazione della sentenza di una Corte di Appello che, ritenendo inattendibile la persona offesa, aveva assolto gli imputati dall'accusa di atto sessuale di gruppo aggravato dalle condizioni di inferiorità fisica e psichica della vittima³⁵.

³³ Nel Rapporto viene evidenziata la persistenza di troppi stereotipi di genere nelle aule giudiziarie, così come nelle motivazioni delle sentenze, rilevandosi una scarsa comprensione – da parte degli stessi giudici – del fenomeno della violenza contro le donne. A titolo di esempio è stata richiamata la giurisprudenza di merito sul reato di maltrattamenti in famiglia, ritenuto provato solo laddove sia riscontrabile uno stato di sottomissione della donna che subisce violenza dall'uomo, assolvendosi altrimenti l'imputato. Nella relazione si è evidenziato che tale requisito che non è esplicitamente indicato nella norma incriminatrice - né tantomeno compare nella definizione di violenza domestica fornita dalla Convenzione di Istanbul - e che, tuttavia, viene utilizzato dalla giurisprudenza per delimitare i maltrattamenti da quelli che vengono definiti casi di semplice “conflittualità di coppia”.

³⁴ Cass. n. 12066 del 22/3/2023, avente ad oggetto l'annullamento di una “doppia conforme” di condanna di una donna per il reato di calunnia nei confronti dell'ex compagno e, in particolare, per averlo falsamente denunciato di avere commesso abusi sessuali sul figlio minore durante la convivenza, denuncia oggetto di un procedimento archiviato e in relazione alla quale la Corte ha evidenziato che i Giudici di merito si fossero lasciati andare a considerazioni del tutto personali e avulse dalla dimensione giuridica in danno alla ricorrente, accreditando la tesi che ella avesse denunciato falsamente l'ex compagno per “vendicarsi” del fatto che lui non aveva voluto sposarla dopo che era nato il loro bambino.

La seconda sentenza di rilievo è Cass. n. 14247 del 4/4/2023, riguardante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso un'ordinanza cautelare, pronuncia nella quale la Corte ha condiviso la motivazione giudiziaria non contaminata da valutazioni ultra-legali e stereotipate che il ricorrente aveva tentato di far entrare nel compendio decisionale producendo una consulenza tecnica di parte, di psicologia forense, secondo la quale l'ordinanza cautelare impugnata si sarebbe basata sull'ideologia *gender-based* della violenza tra partner e sul pregiudizio che l'aggressività sia sempre dell'uomo nei confronti della donna.

Nello stesso senso Cass. n. 12066 del 22/11/2022 ove si è chiarito che “*i travisamenti delle prove e le omissioni valutative determinano una motivazione manifestamente illogica quando siano causati dall'uso di veri e propri stereotipi giudiziari che contrastano innanzitutto con l'art. 101 della Costituzione*”.

³⁵ La Corte di Appello aveva così descritto la persona offesa: “*un soggetto femminile fragile, ma al tempo stesso creativo, disinibito, in grado di gestire la propria (bi)sessualità, di avere rapporti fisici occasionali, di cui nel contempo non era convinta, come quello per strada con l'amico X e quello in caso con lo Y, appena conosciuto...vi è da chiedersi quale fosse*

La Corte EDU ha considerato deplorabili (“regrettables”) e fuori luogo (“hors de propos”) i commenti della Corte di appello sulla bisessualità della ragazza, sui rapporti sessuali occasionali consumati prima dei fatti, sulla sua attitudine ambivalente nei confronti del sesso e sulla sua scelta di prendere parte, prima dei fatti, ad un cortometraggio di carattere violento ed esplicitamente sessuale realizzato da uno degli accusati.

È stato espressamente sancito il principio secondo cui i giudici, anche nei casi di assoluzione (e dunque di esclusione dell’ “offesa primaria”), devono evitare “*di riprodurre gli stereotipi sessisti, di minimizzare le violenze contro il genere e di esporre le donne ad una vittimizzazione secondaria utilizzando delle affermazioni colpevolizzanti e moralizzanti idonee a scoraggiare la fiducia delle vittime nella giustizia*».

La seconda pronuncia di rilievo è quella della Comitato Cedaw del 20.06.22 con la quale è stata ravvisata una violazione degli artt. 2, 3, 5 e 15 della Convenzione Cedaw nella motivazione della sentenza di una Corte di Appello che aveva assolto un Carabiniere dall’accusa di violenza sessuale commessa ai danni di una donna che intendeva denunciare l’ex marito per violenza domestica.

Nella motivazione si è sostenuto che la persona offesa, in un momento di debolezza, aveva ceduto alla seduzione del Carabiniere e poi, rendendosi conto di essere stata abbandonata ed usata, si era recata in ospedale per ottenere il referto dei segni riportati durante il rapporto sessuale consensuale, accusandolo di stupro per proteggere la sua reputazione e vendicarsi di lui.

Queste pronunce ammoniscono sulla necessità di motivare le sentenze senza ricorrere ad argomentazioni implicitamente evocative di pregiudizi e con la scelta di un linguaggio adatto e “neutro”, preferibilmente incentrato, in caso di assoluzione, sulla valorizzazione degli inspiegabili profili di contraddittorietà e fragilità dichiarativa delle dichiarazioni della persona offesa.

Gilda Del Borrello

mai la situazione di inferiorità psichica o fisica in cui la ragazza versava, posto che tutti avevano bevuto alcuni shottini e tutti erano evidentemente disinibiti o su di giri, in un clima definito goliardico”.